

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 333 DEL 16/11/2017

Il DIRETTORE GENERALE acquisiti i pareri preventivi, favorevoli, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e, ove previsto per competenza, del Direttore dell'attività Socio Sanitaria.

A D O T T A

la deliberazione avente per oggetto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL DI PIACENZA E LA CASA DI CURA "PIACENZA" DI PIACENZA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER GLI ANNI 2016-2017

DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Luca Baldino

DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Maria Gamberini

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Guido Pedrazzini

**DIRETTORE ATTIVITA' SOCIO
SANITARIA**

Dott.ssa Costanza Ceda

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Luca Baldino

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL DI PIACENZA E LA CASA DI CURA "PIACENZA" DI PIACENZA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER GLI ANNI 2016-2017

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente Dr. Vincenzo Nardacchione, in sostituzione del Dirigente Dr. Guglielmo Delfanti Direttore dell'U.O. Presidio Unico, temporaneamente assente, che contestualmente all'apposizione della firma in calce alla proposta, attesta la legittimità in ordine ai contenuti e il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del procedimento;

Richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 21/12/2016, n. 2329, che ha approvato l'Accordo Generale per il triennio 2016-2018 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione della ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata;

Richiamata la Determinazione della Regione Emilia-Romagna del 15/05/2017, n.7249 con cui sono state definite linee guida per l'adozione del regolamento per l'applicazione dell'accordo 2016-2018 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione della ospedalità privata AIOP;

Preso atto che in data 30/10/2017 si è provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo tra l'Azienda U.S.L. di Piacenza e la Casa di Cura "Piacenza" di Piacenza per la fornitura di prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativamente agli anni 2016 e 2017;

Vista l'informazione antimafia rilasciata in data 20/10/2017 attraverso il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, richiesta ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 159/2011;

Viste le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, punto B) della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna del 21/12/2016, n. 2329, e l'accettazione del Patto di Integrità aziendale rilasciati in data 28/09/2017;

Rilevato che il costo complessivo presunto derivante dall'adozione del presente provvedimento per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017 ammonta complessivamente ad € 21.429.023,78 così suddiviso:

- per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 la spesa presunta risulta essere di € 7.335.511,89 riferita al conto 390.180.00010 "Degenze da Ospedali privati della RER per residenti – non alta specialità", di € 2.299.000,00 riferita al conto 390.090.000017 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – altre prestazioni" e di € 1.025.000,00 al conto 390.090.00016 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – chirurgia ambulatoriale;
- per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 la spesa presunta risulta essere di € 7.435.511,89 riferita al conto 390.180.00010 "Degenze da Ospedali privati della RER per residenti – non alta specialità", di € 2.309.000,00 riferita al conto 390.090.000017 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – altre prestazioni" e di € 1.025.000,00 al conto 390.090.00016 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – chirurgia ambulatoriale;

Ritenuto pertanto opportuno recepire formalmente l'accordo sottoscritto nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la contabilizzazione dell'importo effettuato dalla U.O. Bilancio come previsto dal Regolamento Regionale di contabilità economica n. 61 del 27.12.1995;

Atteso che il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo si intenderà acquisito mediante la sottoscrizione con firma digitale apposta dai medesimi in calce al presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di recepire l'Accordo sottoscritto in data 30/10/2017 tra l'Azienda U.S.L. di Piacenza e la Casa di Cura "Piacenza" di Piacenza per la fornitura di prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativamente agli anni 2016 e 2017 nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di contabilizzare secondo quanto riportato nel documento rilasciato dall'U.O. Bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Dirigente Proponente
(Dr. Vincenzo Nardacchione)

Copia per la pubblicazione

Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Piacenza.

AD-74-F3-8D-EC-9E-48-B2-37-B1-2F-A3-0C-39-B6-69-10-B8-99-8C

CADES 1 di 4 del 15/11/2017 15:35:38

Soggetto: MARIA GAMBERINI GMBMRA69T48H294I

Validità certificato dal 09/10/2017 01:00:00 al 09/10/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT



CADES 2 di 4 del 16/11/2017 17:35:45

Soggetto: LUCA BALDINO BLDLCU67L19F205V

Validità certificato dal 06/02/2017 01:00:00 al 07/02/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT



CADES 3 di 4 del 15/11/2017 14:51:08

Soggetto: VINCENZO NARDACCHIONE NRDVCN55R16E335W

Validità certificato dal 18/10/2017 01:00:00 al 18/10/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Commento: firma con funzioni vicariali



CADES 4 di 4 del 16/11/2017 11:35:19

Soggetto: GUIDO PEDRAZZINI PDRGDU56M19D150L

Validità certificato dal 16/02/2016 17:53:25 al 16/02/2018 17:53:25

Rilasciato da Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, IT



Copia P e t a b l i c a z i o n e

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO
E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ANNI 2016-2017

TRA

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA (di seguito anche solo AUSL), nella persona del Direttore Generale Ing. Luca Baldino, nato a Milano (MI) il 17/07/1967, domiciliato per la carica in Piacenza, via Antonio Anguissola 15

E

LA CASA DI CURA PIACENZA (di seguito anche solo Casa di Cura), nella persona del Legale Rappresentante Prof. Mario Sanna, nato a Pattada (SS) il 22/10/1945, domiciliato per la carica in Piacenza, via Morigi n° 4,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza intende continuare ad avvalersi della Casa di Cura Piacenza, per una gamma di prestazioni di ricovero ospedaliero nelle discipline accreditate che comprendono il ricovero ordinario, il ricovero in day hospital/day surgery, il ricovero in Lungodegenza Post-Acuzie e Riabilitazione Estensiva, con utilizzo dei posti letto autorizzati;

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza intende continuare ad avvalersi della Casa di Cura S. Antonino, per una gamma di prestazioni di ricovero ospedaliero in Lungodegenza Post-Acuzie e Riabilitazione Estensiva con utilizzo dei posti letto autorizzati;

i posti letto autorizzati della Casa di Cura Piacenza (n° 147) sono così distribuiti, tenuto conto delle ultime autorizzazioni del Sindaco del Comune di Piacenza (nota n° 3 del 28/01/2013 e determinazione n° 523 del 23/04/2014):

Disciplina	N° posti letto
Medicina	15
Geriatria	30
Chirurgia	17
Ginecologia	4
Oculistica	1
Urologia	8
Otorinolaringoiatria	15
Ortopedia	12
Lungodegenza post-acuzie	45
Totale	147

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza assegna, per il biennio 2016-17 di vigenza del presente accordo, in applicazione delle misure previste dalla DGR 1003/2016 Regione Emilia-Romagna e del nuovo accordo AIO-P-Regione, alle Case di Cura Piacenza e S. Antonino un budget complessivo annuo per un importo di € 15.315.679;

il budget assegnato è indicativamente suddiviso tra € 11.570.614,56 per la degenza ed € 3.745.064,00 per la specialistica ambulatoriale; i singoli importi della degenza e della specialistica ambulatoriale sono trasversabili da un budget all'altro.

CAPO 1 - PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO

PARTE 1 (NORME ECONOMICHE)

Art. 1: Definizione del budget complessivo tra la Casa di Cura Piacenza e la Casa di Cura S. Antonino e relativa compensazione.

Il Budget annuo per il biennio 2016-17, per tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero erogate in favore di residenti in provincia di Piacenza, complessivamente dalle due Case di Cura Piacenza e S.

CASA DI CURA PRIVATA PIACENZA S.p.A.
 Via Morigi, 41 - 29100 PIACENZA
 C. Fisc. 00208950332

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Luca Baldino)

1

Antonino, è fissato in euro **11.570.614,56** (rispettivamente euro **7.185.511,89** per la CDC Piacenza ed euro **4.385.102,67** per la CDC S. Antonino) fatti salvi eventuali adeguamenti economici che venissero successivamente concordati fra AIOP Regionale e Regione E.R.

Fermo restando il rispetto del budget complessivo di cui al presente articolo, per il solo periodo di validità del presente accordo (anni 2016 e 2017), in considerazione di una diversificazione nella domanda espressa dall'Azienda USL e in considerazione degli ingenti lavori di ristrutturazione a carico della CDC S. Antonino per l'anno 2017, con chiusura nei mesi estivi dei relativi posti letto di lungodegenza, si ammette la possibilità di travaso non vincolato all'approvazione da parte dell'Azienda USL di importi dal budget previsto per la CDC S. Antonino a quello definito per la CDC Piacenza, fermi restando il rispetto dei principi di appropriatezza e il contenimento dei ricoveri per DRG ad alto rischio di inappropriatazza (classificati nel Patto per la Salute 2010-2012).

Art. 2: Definizione del budget per la Casa di Cura Piacenza.

- a) Il Budget annuo per il biennio 2016-17, per tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero erogate in favore di residenti in provincia di Piacenza, viene fissato in euro **7.185.511,89**.
- b) Detto Budget annuo è indicativamente così composto:
- importo destinato ai ricoveri in acuzie del raggruppamento medico, corrispondenti ad euro 2.119.433,29;
 - importo destinato ai ricoveri in acuzie del raggruppamento chirurgico, corrispondenti ad euro 3.075.237,64 (così indicativamente suddiviso: chirurgia € 574.795,15 - ortopedia € 1.834.890,21 - urologia € 173.533,27 - urologia oncologica € 100.000,00 - urologia ginecologica € 150.000,00 - altro € 242.019,01);
 - importo destinato ai ricoveri in Lungodegenza - PARE (codice 60), corrispondenti ad euro 1.990.840,96.

Art. 3: Variazioni di budget e/o tariffarie.

Il Budget di cui agli art. 1 e 2 deve considerarsi non modificabile in ragione di eventuali variazioni delle tariffe disposte dalla Regione Emilia Romagna; fermo restando l'importo complessivo di cui all'art. 1, la ripartizione degli importi di budget fra le due Case di Cura potrà essere rinegoziata a seguito di eventuali variazioni tariffarie.

Art. 4: Penalizzazioni.

Per quanto concerne il sistema delle penalizzazioni si fa rinvio a quanto disposto dall'accordo AIOP/Regione per il periodo 2016-2018.

Art. 5: Fatturazione e pagamenti

L'Azienda USL di Piacenza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192 e interpretato dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161, effettuerà i pagamenti a titolo di acconto per le prestazioni ospedaliere fatturate entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Gli eventuali interessi, previsti in caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorno, verranno definiti ai sensi dell'art. 56 della Legge Regionale 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.L. 231/2002.

In linea con quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e AIOP valevole per il triennio 2016-2018, per le prestazioni rese a cittadini residenti in altre regioni si procederà alla liquidazione degli importi fatturati a titolo di acconto, fino al limite del fatturato 2013. Le parti si adegueranno ad eventuali nuove indicazioni fornite dalle Regione Emilia-Romagna.

La Casa di Cura si impegna a trasmettere i dati di dettaglio di fatturato utili al monitoraggio dell'accordo secondo i tempi e le modalità di cui alle indicazioni regionali.

L'Azienda USL di Piacenza, consolidato l'archivio regionale relativo ai ricoveri dell'anno di riferimento, provvederà alle verifiche di natura contabile sul fatturato ed effettuerà, ove necessario, eventuali conguagli anche negativi in contraddittorio con la Casa di Cura.

Art. 6: Monitoraggio dei ricoveri.

Sarà comunque compito della Casa di Cura Piacenza tenere mensilmente monitorato ed a disposizione della AUSL il numero dei ricoveri suddivisi per raggruppamento medico, chirurgico e lungodegenza, l'andamento maturato delle giornate e l'importo dei ricoveri dei piacentini rispetto all'assegnazione del budget regionale.

Fermo restando la facoltà da parte dell'Ospedale privato di programmare gli accessi e la propria lista di attesa, le attività dovranno essere organizzate in maniera tale da svilupparsi nell'arco di tutto l'anno onde evitare la sospensione o la sostanziale riduzione delle attività per l'avvenuto raggiungimento del valore limite del budget economico assegnato.

PARTE 2 (NORME ORGANIZZATIVE)

Art. 7: Modalità di accesso.

Le modalità di accesso sono così definite:

- per l'accesso alla LDPARE si veda il protocollo già in uso;
- al ricovero in posti letto per acuti si può accedere tramite le seguenti modalità: impegnativa del MMG per i ricoveri programmati, trasferimento da U.O. di degenza di Ospedali per Acuti o invio da Pronto Soccorso dell' AUSL di Piacenza secondo volumi, procedure e modalità operative concordate.

Gli invii da struttura pubblica annui sono stimati indicativamente in n. 800 per un importo complessivo pari a circa 3.000.000,00 euro. Salvo diverso specifico accordo, tutti i ricoveri oggetto di invio diretto da struttura pubblica devono considerarsi a tutti gli effetti ricompresi entro il budget complessivo assegnato, in linea con quanto indicato all'art. 4.1.1 del vigente Accordo AIOP-RER.

Qualora l'obbligo di fornitura di posti letto venga per necessità assolto attraverso l'utilizzo di camere ad 1 letto, non è dovuta alcuna differenza alberghiera né da parte dell'Azienda USL né da parte del ricoverato. Viene definita una disponibilità giornaliera di posti letto di lungodegenza PARE, tramite lo Sportello unico aziendale.

Art. 8: Invii dai Pronto Soccorso Ospedalieri.

La Casa di Cura si impegna a garantire la disponibilità ad accettare pazienti acuti di pertinenza internistica, inviati dal Pronto Soccorso degli ospedali dell'AUSL di Piacenza, nel numero medio complessivo di 3 posti letto/die (dal lunedì al sabato entro le ore 16).

Si impegna inoltre ad offrire ulteriore disponibilità per invii dal Pronto Soccorso, subordinatamente alla disponibilità dei posti letto, dando preferenza al trasferimento entro le ore 10,00.

In caso di emergenze epidemiologiche ed iperafflusso al P.S. la CDC si rende disponibile a partecipare al tavolo di emergenza ed a mettere a disposizione i propri posti letto fino al blocco temporaneo, se necessario, dei propri ricoveri programmati su posti letto internistici per acuti.

Si impegna inoltre a comunicare giornalmente al Pronto Soccorso Ospedaliero di Piacenza la disponibilità dei posti letto.

Art. 9: Invii dal SERT di Piacenza.

La Casa di Cura si impegna a garantire la disponibilità ad accettare pazienti in lungodegenza (codice 60) che necessitano di disintossicazione da alcool, inviati dal SERT di Piacenza, nel numero di circa 40 ricoveri all'anno, all'interno del budget assegnato per la lungodegenza.

Per tali ricoveri sarà necessaria la proposta dello specialista del SERT che seguirà l'iter dello Sportello Unico.

Il SERT si impegna a selezionare pazienti collaboranti compatibili con le strutture della Casa di Cura.

In riferimento ai pazienti di cui al presente articolo, al fine di garantire continuità assistenziale, nell'interesse degli stessi, lo specialista SERT presterà (a titolo gratuito) la propria consulenza professionale specialistica.

Art. 10: Case mix.

La composizione della casistica trattata dalla Casa di Cura, potrà essere ridefinita in corso d'anno sulla base di specifiche indicazioni dell'AUSL, per il superamento di eventuali criticità interne (ad es. tempi di attesa troppo lunghi per particolari tipologie di DRG/intervento chirurgico).

Art. 11: Farmaci di classe A e H ed altri beni sanitari; assistenza protesica.

In caso di particolari necessità, su richiesta, l'Azienda USL si impegna a fornire alla Casa di Cura farmaci di classe A e H (farmaci per urgenze, farmaci a rilevante impatto economico, etc.) ed altri beni sanitari, in particolare presidi e dispositivi medici. L'AUSL provvederà quindi alla fatturazione dei beni forniti, allo stesso costo d'acquisto, maggiorato delle imposte di legge e del 12% a copertura dei costi di gestione.

La Casa di Cura si impegna inoltre, per il paziente in dimissione, ad attenersi nella prescrizione di farmaci al Prontuario Farmaceutico Aziendale; in particolare, per quanto riguarda le eparine, sono prescrivibili i seguenti principi attivi: enoxaparina, fondaparinux.

Altresì, sarà cura della struttura consigliare ai pazienti in dimissione di recarsi presso il Punto di Distribuzione Diretta della Farmacia Territoriale, sito nell'ospedale di Piacenza (edificio 6), per l'approvvigionamento dei farmaci indicati nella lettera di dimissione.

Per quanto riguarda l'assistenza protesica, il prescrittore individuato per la Casa di Cura è la dr.ssa Ileana Maffoni coadiuvata da un fisioterapista case manager dell'AUSL o altro professionista individuato sempre dall'Azienda AUSL che provvederà alla prescrizione per la dimissione; durante il ricovero, è la Casa di Cura che fornirà ai propri pazienti gli ausili necessari.

Per il centro otologico e per i soli pazienti residenti fuori provincia, i prescrittori di protesi cocleari o ausili per l'udito (per i trattamenti effettuati all'interno della struttura) sono individuati nei dottori Lorenzo Lauda ed Antonio Caruso.

L'iter autorizzativo soggiace alle norme generali definite dall'AUSL tramite proprie Linee Guida.

Art. 12: Prestazioni di Medicina Nucleare/Pneumologia/Anatomia Patologica/Servizio Immuno-Trasfusionale/altre prestazioni richieste.

L'AUSL si dichiara disponibile, su specifica richiesta, a fornire prestazioni specialistiche di Medicina Nucleare, Pneumologia, Anatomia Patologica e Servizio Immuno-Trasfusionale ed eventuali altre prestazioni richieste a favore dei degenti della Casa di Cura applicando, laddove ricomprese, le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario regionale o, in assenza, tariffe da concordarsi tramite specifico accordo.

Per l'aspetto relativo all'utilizzo ed al buon uso del sangue, la Casa di Cura dovrà attenersi alle Raccomandazioni SIMTI sul corretto utilizzo degli emocomponenti e dei plasmaderivati, al documento "Raccomandazioni per l'implementazione del programma di patient blood management" edizione 2015 e al DM 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".

Art. 13: Attività di consulenza da parte delle Cure Palliative.

L'AUSL di Piacenza si impegna a garantire l'attività di consulenza da parte dei professionisti dell'U.O. Cure Palliative aziendale su esplicita richiesta della Casa di Cura da rivolgere al case manager della stessa U.O.C.P.

Art. 14: Attività di consulenza da parte del team nutrizionale aziendale.

L'AUSL di Piacenza si impegna a garantire l'attività di consulenza da parte dei professionisti del team nutrizionale aziendale su esplicita richiesta della Casa di Cura; l'informativa sul percorso e la modulistica relativa sono reperibili in internet sul sito www.ausl.pc.it parte sinistra della home page "Dedicato a: Nutrizione Artificiale - Team Nutrizionale".

Art. 15: Day Hospital.

La Casa di Cura si impegna ad incrementare l'utilizzo dei posti letto di day hospital chirurgico destinati a funzioni di day surgery, previa produzione di protocolli condivisi.

Al fine di perseguire i principi di appropriatezza auspicati dalla normativa nazionale e regionale, la Casa di Cura Piacenza si impegna, inoltre, a raggiungere l'obiettivo di una riduzione tendenziale pari al 20% delle prestazioni di ricovero ospedaliero attribuite all'elenco dei DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, così come indicati nell'elenco allegato al Patto per la Salute 2010-2012.

Art. 16: Continuità assistenziale.

La Casa di Cura si impegna ad informare il cittadino relativamente ai contenuti dell'episodio di cura con particolare riferimento alle fasi di pre e post-ricovero.

Art. 17: Prestazioni specialistiche ambulatoriali da eseguirsi presso ospedali pubblici AUSL Piacenza.

La Casa di Cura si impegna a richiedere eventuali prestazioni di specialistica, da eseguirsi presso gli ospedali pubblici aziendali, tramite apposita modulistica.

Nella richiesta è necessario che sia segnalata, all'occorrenza, la continuità terapeutica/assistenziale (valida di norma solo per le degenze in codice 60); l'Azienda AUSL provvederà alla fatturazione diretta delle sole prestazioni non in continuità terapeutica/assistenziale.

Per le degenze in qualsiasi reparto (lungodegenza e/o acuzie), le prestazioni di dialisi, chemio e radioterapia in pazienti già in carico alle strutture dell'AUSL sono considerate in continuità terapeutica/assistenziale e pertanto non soggette a fatturazione.

Nei casi in cui tali trattamenti siano effettuati in regime di lungodegenza, considerato che le attività assistenziali proprie del ricovero risultano essere parzialmente "sospese" in tali giornate, la Casa di Cura si impegna ad applicare sulla singola giornata di degenza la tariffa giornaliera abbattuta di cui alla vigente DGR tariffaria.

Art. 18: Trasporti tramite ambulanza.

L'utilizzo dell'ambulanza per le prestazioni di cui all'art. 17 è a carico della Casa di Cura solo se trattasi di prestazioni non in continuità terapeutica/assistenziale.

Per quanto riguarda casistiche diverse, si rimanda agli specifici protocolli aziendali già in essere con la U.O. Emergenza Territoriale 118.

Art. 19: Dimissioni protette/Hospice.

La Casa di Cura si impegna ad aderire al Progetto Aziendale sulle "dimissioni protette" ed alla rete aziendale per le "cure palliative".

In particolare la richiesta di attivazione della dimissione protetta dovrà essere inviata al distretto di Piacenza al fax 0523-317630 (qualora si ipotizzi un percorso di dimissione protetta) o al CM-LDPARE al fax 0523-302063 (qualora si ipotizzi un percorso di lungodegenza).

Vista la degenza media osservata, si concorda che la valutazione dei casi segnalati entro il giovedì avvenga con cadenza bisettimanale.

Art. 20: Audit clinici e organizzativi.

Fra le parti potranno essere effettuati incontri al fine di monitorare il buon funzionamento delle modalità assistenziali, tecnico-organizzative e l'adesione alle buone pratiche per la sicurezza delle cure (come da raccomandazioni regionali) oltre a valutare l'evoluzione dei pazienti.

Tali audit potranno interessare sia casi in ricovero che casi già dimessi.

Su casi segnalati come "problematici" dal personale della Casa di Cura, da familiari, da MMG o dai Servizi Sociali saranno effettuati audit specifici per verificare i problemi emersi, determinarne le cause e, qualora necessario, definire le possibili soluzioni per modificare gli atteggiamenti assistenziali.

L'AUSL si riserva di poter accedere alla struttura per effettuare ogni verifica ritenuta necessaria, di propria iniziativa, con e senza preavviso.

Nel caso in cui gli audit anche specifici esitassero in un risultato negativo dipendente da problemi assistenziali, si provvederà ad applicare una penalizzazione in termini economici pari al 50% delle giornate di degenza del caso.

Art. 21: Formazione degli operatori.

Al fine di addivenire ad una migliore integrazione tra professionisti pubblico-privato, si concorda sulla necessità che all'attività formativa programmata ed effettuata dall'AUSL di Piacenza, tramite la competente U.O., partecipino anche operatori della Casa di Cura, in particolare su tematiche di rilevanza per l'applicazione del presente contratto.

Art. 22: Controlli.

Al fine di perseguire obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza dell'utilizzo della risorsa ospedaliera e di correttezza di compilazione della scheda di dimissione ospedaliera, l'Azienda USL di Piacenza, attraverso un proprio nucleo ispettivo in possesso di adeguate conoscenze e competenze, disporrà controlli periodici e/o specifici, in esito al rilievo di qualsiasi condizione che possa essere indicativa di possibili fenomeni distorsivi nell'applicazione del sistema di remunerazione a tariffa.

La funzione di vigilanza sarà svolta in ottemperanza alle indicazioni contenute nella DGR 354/2012 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia Romagna. Aggiornamento."

Inoltre dovrà garantire, nell'ambito dei controlli interni, il monitoraggio della registrazione del dolore come da legge 38/2010 e circolare regionale 16/2010.

Si impegna inoltre ad istituire al proprio interno il Comitato per l'applicazione delle linee guida sull'"ospedale senza dolore", ad identificare un referente per il monitoraggio delle infezioni insorte in corso di ricovero ed un referente per il Comitato per il buon uso del sangue.

PARTE 3 (SETTORE ORTOPEDIA)

Art. 23: Oggetto della fornitura.

La Casa di Cura Piacenza si impegna ad effettuare ricoveri per interventi di ortopedia chirurgica (escluso interventi per tunnel carpale che rientrano nella fornitura ambulatoriale di cui alla Parte 4 del Capo 2) utilizzando personale dipendente o con incarico libero-professionale.

Art. 24: Definizione del budget per l'ortopedia chirurgica programmata.

a) Il Budget relativamente ai ricoveri di ortopedia chirurgica per residenti nella provincia di Piacenza è ricompreso nel budget del raggruppamento chirurgico per la Casa di Cura Piacenza, di cui al comma b) dell'art. 2.

b) Il Budget relativamente ai ricoveri di ortopedia chirurgica per non residenti nella provincia di Piacenza (ricoveri infraregionali) è ricompreso nel budget 2 extra-AUSL di cui all'Accordo generale AIO/Regione e la corresponsione dello stesso segue le modalità previste nel suddetto Accordo generale.

Art. 25: Trasferimento in LD-PARE.

Il trasferimento in lungodegenza-PARE, per i pazienti ortopedici che necessitano di un percorso di cure riabilitative, avverrà a seguito del relativo nulla-osta rilasciato dal gruppo operativo case-management per l'accesso in LD-PARE e secondo le procedure previste dal protocollo aziendale in uso. Gli obiettivi riabilitativi previsti nel programma di trasferimento dovranno essere raggiunti. Nel caso le condizioni cliniche non permettano l'attività riabilitativa, il medico responsabile del caso presso la U.O.R.E. dovrà informare tempestivamente i case-manager per l'accesso alla LD PARE per procedere ad una ridefinizione degli obiettivi stessi.

PARTE 4 (SETTORE LUNGODEGENZA)

Art. 26: Oggetto della fornitura.

Per soddisfare il fabbisogno di ricovero in tale disciplina e ad integrazione della rete provinciale pubblico-privato, la Casa di Cura Piacenza si impegna ad effettuare ricoveri di lungodegenza postacuzie / riabilitazione estensiva per un fabbisogno ipotetico di 11.774 giornate di degenza.

Art. 27: Attività e garanzie.

Dovranno essere garantiti:

- il rispetto di una incidenza di lesioni cutanee insorte durante il ricovero inferiore al 5% (la comparsa di nuove lesioni dovrà essere segnalata in SDO con il codice 7070); in caso di superamento del tetto verrà applicato un abbattimento del 50% della tariffa giornaliera relativa al ricovero dei pazienti che hanno sviluppato lesioni da decubito nel periodo sottoposto a controllo;
- l'adesione al percorso aziendale di valutazione dell'accesso in Lungodegenza e alla dimissione dalla LDPARE già in uso;
- la fornitura di 180 minuti di assistenza giornaliera per posto letto (infermieri/OSS) escluso la riabilitazione estensiva alla quale devono essere sommati 60 minuti di attività riabilitativa su progetto specifico; nel caso non sia possibile sottoporre l'utente ai 60 minuti/die di attività riabilitativa, il progetto riabilitativo potrà essere adattato in loco purché si rispettino gli obiettivi definiti; nel caso, invece, che non sia possibile rispettare né il tempo riabilitativo previsto né gli obiettivi, il medico responsabile del caso deve darne tempestiva informazione ai case manager per l'accesso alla LDPARE.

Al fine di verificare l'adesione a tali indicazioni, l'Azienda USL si riserva di condurre specifici audit, di condividerne i risultati con la Casa di Cura e, in caso di inadempienze, di prevedere l'applicazione di penalità di entità coerente con la gravità delle stesse.

La Casa di Cura si impegna a contenere la durata di degenza del singolo ricovero in 20 giornate, qualora le condizioni cliniche del paziente lo consentano.

La Casa di Cura si impegna a proseguire nella comunicazione quotidiana delle disponibilità di posti letto per il trasferimento di pazienti dalla fase acuta a quella lungodegenza inviando i dati richiesti ai CM-LDPARE.

Si precisa che, qualora si tratti di richiesta di passaggio interno alla Casa di Cura da posto letto per acuti a posto letto di lungodegenza, il CM-LDPARE dovrà essere attivato tramite le schede di

valutazione per l'accesso alla LDPARE; il paziente, se dichiarato idoneo, sarà inserito nella lista d'attesa unica prevista per i pazienti provenienti dagli ospedali pubblici aziendali.

Il CM-LDPARE effettuerà la visita U.V.M. entro 3 giorni (72 ore) dalla segnalazione via fax.

In condizioni particolari, se il percorso di cura non dovesse terminare entro il valore soglia di cui alla DGR 1673/2014 valevole a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed integrata dalla DGR 1905/2014, si ammette la possibilità di abbattere la retta giornaliera del solo 10% a partire dal valore soglia fino al 90° giorno di degenza, previa presentazione di specifica domanda (corredata di relazione clinica) da parte della Casa di Cura e accettazione da parte della AUSL; tale domanda dovrà pervenire all'AUSL almeno 10 giorni prima della scadenza del valore soglia di degenza (60 giorni per qualsiasi MDC).

Anche nel caso in cui la permanenza del malato sia determinata dal mancato reperimento di una sistemazione alternativa da parte delle unità di valutazione aziendali (AUSL) nell'ambito del protocollo sulle dimissioni protette/hospice la riduzione dell'abbattimento al 10% dovrà comunque essere chiesta e concessa per ogni singolo caso.

PARTE 5 (SETTORE UROLOGIA GINECOLOGICA)

Art. 28: Urologia Ginecologica.

La Casa di Cura Piacenza si impegna ad effettuare interventi di Urologia Ginecologica all'interno del budget di cui all'art. 2 per il raggruppamento chirurgico.

Relativamente a tali ricoveri praticherà uno sconto del 3% sulla tariffa.

PARTE 6 (BUDGET AGGIUNTIVO)

Art. 29: Budget aggiuntivo prestazioni di ricovero.

Per il solo anno 2016 l'Azienda USL di Piacenza si impegna a corrispondere alla Casa di Cura Piacenza un budget aggiuntivo di importo fino a euro **150.000,00**, per esigenze di prestazioni di ricovero ospedaliero richieste dall'Azienda stessa.

Per l'anno 2017 l'Azienda USL di Piacenza riconoscerà all'ospedale privato un budget aggiuntivo relativamente ai ricoveri per il raggruppamento chirurgico per un importo fino a euro **250.000,00**.

CAPO 2 - PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

PARTE 1 (NORME ECONOMICHE)

Art. 30: Definizione del budget per le prestazioni specialistiche.

La struttura sanitaria contraente si impegna ad erogare per il biennio 2016-17, in favore dei residenti/assistiti residenti nel comprensorio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, prestazioni specialistiche ambulatoriali alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni regionali e secondo le seguenti indicazioni:

1.A. Tipologia

Sono erogabili le prestazioni indicate al successivo punto 1.B, per le quali la stessa Struttura Sanitaria contraente risulta precedentemente accreditata.

1.B. Volume

La Struttura Sanitaria contraente, si impegna pertanto ad erogare, per il periodo di vigenza del presente contratto:

- prestazioni di diagnostica per immagini - radiologia diagnostica programmabili
- prestazioni di diagnostica per immagini (RMN, TAC) urgenti differibili
- prestazioni e visite di cardiologia;
- prestazioni e visite di oculistica;
- visite di urologia;
- prestazioni e visite pneumologiche;
- visite ortopediche;
- ecografie ed ecocolordoppler vascolare;
- prestazioni di endoscopia digestiva;

- visite di chirurgia vascolare;

tariffate secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente della Regione Emilia-Romagna (DGR 262/2003, DGR 2678/2004, DGR 24/2005, DGR 1065/2006, DGR 290/2010, DGR 1779/2010, DGR 1108/2011, DGR 1906/2011, DGR 90/2012, DGR 1414/2012, DGR 1980/2012, DGR 154/2013, DGR 704/2013, DGR 690/2014, DGR 1124/2014, DGR 741/2014, DGR 1299/2014, DGR 253/2015, DGR 98/2016 ed eventuali di futura emanazione). La stessa struttura si impegna espressamente a distribuire l'erogazione delle prestazioni nel corso dell'accordo, in modo da garantire agli utenti un servizio esteso a tutto il periodo di validità, come da cronoprogrammi concordati e che non potranno essere variati se non previo accordo con l'Azienda USL.

Nell'ambito delle prestazioni erogabili sono ricomprese anche RMN e TAC urgenti differibili (da erogarsi entro 7 gg), secondo il protocollo aziendale condiviso con i medici di Medicina Generale, nonché RMN, TAC, ecografie addome e mammarie per "agende di garanzia" secondo il programma aziendale per il contenimento dei tempi di attesa.

1.C. Tetto di spesa

Il limite di spesa massimo programmato annuo per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 1.B. a cittadini residenti/assistiti residenti dell'AUSL di Piacenza è di euro **2.299.000,00** riferito all'importo al netto del ticket calcolato sulla base del valore tariffario indicato dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente a cui dovrà essere applicato uno sconto pari al 2% degli importi indicati; per le prestazioni di RMN verrà invece applicato uno sconto tariffario pari al 4%. Si ribadisce che la quota di ticket relativa alla fascia di reddito (introdotto con DGR 1190/2011) concorre alla determinazione del tetto massimo di spesa e non potrà costituire indirettamente aumento del budget concordato.

Per tutte le prestazioni rese a cittadini non residenti, comprensive delle RMN, deve essere applicato lo sconto tariffario del 2%.

Al variare delle tariffe regionali di riferimento verrà rinegoziato il programma di attività.

Art. 30bis: Definizione del budget aggiuntivo per visite ortopediche programmate.

Si definisce **per il solo anno 2017** un budget aggiuntivo per visite ortopediche programmate per residenti nella provincia di Piacenza pari ad euro **10.000,00** riferito all'importo netto della prestazione.

Art. 31: Monitoraggio, fatturazione e pagamenti.

Per le prestazioni rese, la struttura sanitaria contraente, al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa, emetterà - entro il termine massimo di 20 giorni dalla chiusura del mese - fattura mensile per l'importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente contratto, specificando l'ammontare:

- a) dell'importo lordo (previa applicazione dello sconto tariffe di cui all'art. 30 punto 1.C);
- b) degli importi ticket riscossi (con indicazione separata della eventuale quota ricetta per fascia di reddito);
- c) della somma addebitata.

L'Azienda liquiderà l'importo addebitato dopo aver svolto i dovuti controlli contabili ed amministrativi riservandosi, altresì, la facoltà di effettuare controlli e verifiche contabili, documentali, presso i residenti/assistiti ecc., con possibile accesso, a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale, presso le strutture della casa di cura, onde accertare la congruità e la regolarità delle fatture emesse, l'appropriatezza delle prescrizioni e/o le modalità di erogazione.

Per le modalità di controlli amministrativo/contabile vedasi l'apposita Procedura condivisa con la struttura erogante ed allegata al presente contratto.

L'Azienda USL di Piacenza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192 e interpretato dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161, effettuerà i pagamenti per le prestazioni ambulatoriali regolarmente liquidate entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Per quanto riguarda le prestazioni per pazienti fuori regione, l'AUSL liquiderà solo dopo aver effettuato le verifiche del flusso regionale validato e comunque che rientri negli accordi AIOP -RER.

Gli eventuali interessi, previsti in caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorno, verranno definiti ai sensi dell'art. 56 della Legge Regionale 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art.7 del D.L. 231/2002.

Art. 32: Invio note di addebito cittadini non residenti.

La Struttura privata contraente, in caso di prestazioni rese a cittadini non residenti nell'ambito dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, dovrà attenersi alle seguenti modalità di invio delle note di addebito:

- a) le prestazioni rese a cittadini residenti nella Regione Emilia-Romagna dovranno essere addebitate direttamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali di rispettiva competenza territoriale;
- b) le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Regione Emilia-Romagna saranno addebitate all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza per la successiva compensazione per il tramite dei meccanismi di mobilità interregionale, secondo le indicazioni fornite in merito dalla Regione Emilia-Romagna. Tali note dovranno essere allestite separatamente. L'AUSL di Piacenza pagherà solamente le prestazioni erogate che siano state inserite correttamente ed accettate dalla Regione nei flussi di mobilità attiva. Ai fini di completezza del flusso informativo, si ribadisce che l'inserimento dei dati per i fuori regione deve essere tassativamente eseguita contestualmente all'erogazione della prestazione.

La fattura nonché la documentazione accessoria necessaria ai controlli dovrà seguire le regole esplicitate nell'art. 31 del presente accordo ed integrate nella procedura condivisa per i controlli amministrativi.

La liquidazione avverrà conseguentemente alla validazione definitiva da parte della RER dei dati ASA.

Art. 33: Standard Qualità.

Si individuano dei requisiti minimi di Qualità per le prestazioni di RMN, che saranno condivisi con i professionisti.

Conseguentemente, sulla base degli standard stabiliti, saranno effettuati controlli a campione per la verifica degli stessi.

Art. 34: Ticket.

Le parti contraenti concordano che l'importo di spesa massimo programmato indicato al punto 1.C. è riferito all'importo netto della prestazione. La quota di ticket relativa alla fascia di reddito (introdotta con DGR 1190/2011) concorre alla determinazione del tetto massimo di spesa e non potrà costituire indirettamente aumento del budget concordato.

La struttura contraente è autorizzata a riscuotere direttamente il ticket a carico dell'utenza previa osservanza delle normative disciplinanti la materia.

Per le modalità di fatturazione si rimanda all'articolo 31.

PARTE 2 (NORME ORGANIZZATIVE)

Art. 35: Modalità di accesso.

A far tempo dalla data di inizio della validità del presente contratto i residenti/assistiti potranno accedere alla struttura sanitaria contraente attraverso prenotazione centralizzata a CUP, nel rispetto:

- dei limiti di spesa di cui all'art.30 punto 1.C.;
- della normativa vigente in materia e nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- di modalità e/o procedure operative preventivamente concordate con l'AUSL.

L'AUSL, ai fini di contrastare il fenomeno del "prenotato" non erogato per mancata disdetta da parte dell'utente", ove necessario, concorda di praticare overbooking sulle prenotazioni CUP (definito di concerto con la Casa di Cura).

Per le RMN e TAC urgenti differibili si procederà secondo il protocollo aziendale condiviso con i MMG attraverso numero verde.

Per RMN e TC osteoarticolari e rachide (DGR 704/2013) sarà definito specifico percorso aziendale d'accesso.

Per le agende di garanzia si procederà attraverso prenotazione CUP.

Art. 36: Debito informativo.

La Casa di Cura si impegna a rendicontare l'attività erogata utilizzando l'applicativo dedicato dell'AUSL (Med's Office Web) installato presso la stessa Casa di Cura, ai fini della trasmissione dei dati per il flusso informativo regionale ASA (Assistenza Specialistica Ambulatoriale).

L'AUSL di Piacenza procederà al pagamento per i cittadini residenti in provincia di Piacenza solamente delle prestazioni inserite e correttamente rendicontate su Med's Office Web. La liquidazione delle

prestazioni erogate a pazienti residenti fuori regione avverrà conseguentemente alla validazione definitiva da parte della RER dei dati ASA.

Si sottolinea la necessità della rendicontazione in tempo reale delle prestazioni erogate, nel rispetto degli obblighi sia per i flussi informativi regionali, sia per l'applicazione corretta delle sanzioni previste dalla L.R. n. 2/2016.

Art. 37: Controlli.

Con la firma del presente contratto la Struttura privata contraente accetta, inoltre, che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese, sia rispetto alle relative prescrizioni mediche, sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati.

La funzione di vigilanza sarà svolta in ottemperanza alle indicazioni contenute nella DGR 354/2012 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia Romagna. Aggiornamento."

PARTE 3

(SETTORE CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULISTICA PROGRAMMATA)

Art. 38: Oggetto della fornitura.

La Casa di Cura Piacenza si impegna ad effettuare in regime ambulatoriale interventi di oculistica chirurgica, con l'esclusione della chirurgia vitreo-retinica, utilizzando personale dipendente o con incarico libero-professionale.

La rendicontazione di tali attività sarà effettuata tramite l'applicativo dedicato dell'AUSL (Med's Office Web) installato presso la stessa Casa di Cura, ai fini della trasmissione dei dati per il flusso informativo regionale ASA (Assistenza Specialistica Ambulatoriale); l'importo della prestazione sarà calcolato secondo il Nomenclatore Tariffario Regionale vigente; a tali tariffe del nomenclatore dovrà essere applicato uno sconto tariffario pari al 2% degli importi indicati. L'AUSL di Piacenza procederà al pagamento per i residenti solamente delle prestazioni inserite e correttamente rendicontate su Med's Office Web; per i cittadini residenti fuori regione l'AUSL di Piacenza procederà al pagamento delle prestazioni presenti nel ritorno informativo validato dalla Regione.

In base alle indicazioni regionali gli interventi di facoemulsione per cataratta sono soggetti a compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, se dovuto.

La Casa di Cura provvederà all'incasso diretto del ticket se dovuto.

Art. 39: Definizione del budget per la chirurgia ambulatoriale oculistica programmata.

a) Il Budget annuo relativamente agli interventi di chirurgia ambulatoriale oculistica programmata per residenti nella provincia di Piacenza è stabilito in euro **700.000,00** riferito all'importo netto della prestazione.

b) Relativamente agli interventi di chirurgia ambulatoriale oculistica programmata per non residenti nella provincia di Piacenza (attività infraregionali), si procederà tramite fatturazione diretta alle aziende USL di residenza.

c) In caso di reintervento si concorda che, qualora il primo intervento sia stato effettuato presso altra struttura, la tariffa del reintervento sarà piena; qualora il primo intervento sia stato effettuato presso la CDC Piacenza, la tariffa del reintervento sarà abbattuta del 30%.

d) In caso di intervento per cataratta senza applicazione di lenti si concorda uno sconto tariffario del 30%.

PARTE 4

(SETTORE CHIRURGIA AMBULATORIALE GENERALE ED ORTOPEDICA PROGRAMMATA)

Art. 40: Oggetto della fornitura.

La Casa di Cura Piacenza si impegna ad effettuare in regime ambulatoriale interventi di chirurgia generale ed ortopedica, utilizzando personale dipendente o con incarico libero-professionale.

La rendicontazione di tali attività sarà effettuata tramite l'applicativo dedicato dell'AUSL (Med's Office Web) installato presso la stessa Casa di Cura, ai fini della trasmissione dei dati per il flusso informativo regionale ASA (Assistenza Specialistica Ambulatoriale); l'importo della prestazione sarà

calcolato secondo il Nomenclatore Tariffario Regionale vigente; a tali tariffe del nomenclatore dovrà essere applicato uno sconto tariffario pari al 2% degli importi indicati. L'AUSL di Piacenza procederà al pagamento per i residenti solamente delle prestazioni inserite e correttamente rendicontate su Med's Office Web; per i cittadini residenti fuori regione l'AUSL di Piacenza procederà al pagamento delle prestazioni presenti nel ritorno informativo validato dalla Regione. In base alle indicazioni regionali gli interventi ambulatoriali di chirurgia generale ed ortopedica sono soggetti a compartecipazione alla spesa da parte del cittadino, se dovuto.

La Casa di Cura provvederà all'incasso diretto del ticket se dovuto.

Art. 41: Definizione del budget per la chirurgia ambulatoriale generale ed ortopedica programmata.

- a) Il Budget annuo relativamente agli interventi di chirurgia ambulatoriale generale ed ortopedica programmata per residenti nella provincia di Piacenza è stabilito per il biennio 2016-17 in euro 325.000,00 riferito all'importo netto della prestazione.
- b) Relativamente agli interventi di chirurgia ambulatoriale generale ed ortopedica programmata per non residenti nella provincia di Piacenza (attività infraregionali), si procederà tramite fatturazione diretta alle aziende USL di residenza.
- c) In caso di reintervento si concorda che, qualora il primo intervento sia stato effettuato presso altra struttura, la tariffa del reintervento sarà piena; qualora il primo intervento sia stato effettuato presso la CDC Piacenza, la tariffa del reintervento sarà abbattuta del 30%.

CAPO 3 - NORME TECNICHE E FINALI

Art. 42: Requisiti oggettivi e soggettivi

La valenza del presente contratto è subordinata al mantenimento e alla verifica annuale delle condizioni che hanno consentito alla struttura di conseguire l'accreditamento con Determina n. 15386/2010 e n. 1777/2011.

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del vigente accordo AIOP deve avvenire mediante autocertificazione da parte della Casa di Cura, resa tramite dichiarazione sostitutiva. In particolare, ai fini della sottoscrizione del presente contratto la Casa di Cura non dovrà trovarsi nelle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'Azienda USL procederà ai controlli in merito al possesso dei suddetti requisiti autocertificati.

La struttura privata contraente è inoltre tenuta al rispetto del patto di integrità adottato dall'Azienda USL di Piacenza.

Art. 43: Incompatibilità.

La Struttura privata contraente, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall' articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.

La Casa di Cura si impegna, pertanto, a fornire all'Azienda, aggiornato elenco del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale ed a comunicare all'Azienda stessa ogni variazione che dovesse intervenire.

Anche ai fini del presente articolo l'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà e la Struttura sanitaria contraente l'accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale.

L'eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità determinerà l'invito, a mezzo raccomandata A.R. da parte dell'Azienda USL, alla cessazione delle stesse entro 15 giorni e, in caso di inadempienza, sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto.

Art. 44: Contenzioso.

Un eventuale contenzioso tra le parti sarà regolato secondo quanto stabilito dalla DGR 354/2012 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia Romagna. Aggiornamento."

Art. 45: Strumenti di garanzia per i cittadini/pazienti

La Casa di Cura si impegna ad adottare:

- strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini / pazienti (questionari, interviste etc.), in particolare strumenti e percorsi per la raccolta di reclami, suggerimenti ed elogi con evidenza delle criticità emerse e dei percorsi o delle azioni di miglioramento messi in atto;
- strumenti atti alla misurazione e alla gestione del rischio ed alla sicurezza dei pazienti nella struttura;
- relativamente all'attività ambulatoriale, il modello aziendale di refertazione per ecodoppler TSA (disponibile su agenda Web già installata presso la Casa di Cura);
- RMN (requisiti minimi);
- produzione di una Carta dei Servizi per i cittadini/pazienti e relativi aggiornamenti;
- attivare/facilitare i rapporti con gli organismi di rappresentanza degli utenti.

La Casa di Cura si impegna inoltre all'adeguamento degli applicativi in uso per il completamento della rete SOLE regionale.

Art. 46: Area Vasta.

Le parti si riservano la facoltà di revisione/integrazione del contratto nell'eventualità di una futura realizzazione di accordi di Area Vasta.

Art. 47: Validità dell' Accordo.

Il presente accordo decorre dall' 1/1/2016 e ha validità fino al 31/12/2017.

Il presente contratto di fornitura potrà essere soggetto a revisione e ridefinizione tra le parti sia per gli aspetti che risultassero non "coerenti" con gli Obiettivi Aziendali o per eventuali diverse esigenze organizzative rappresentate dalla Casa di Cura.

In caso di sospensione o di interruzione del servizio, la Casa di Cura è tenuta a dare comunicazione tempestiva all'Azienda USL di Piacenza che, espletati i dovuti accertamenti al fine di valutare le ricadute di ordine organizzativo ed economico, potrà avvalersi, in via temporanea o definitiva, di altre strutture pubbliche o private ovvero disporre, in caso di grave danno, il superamento pretermine dei servizi accreditati in essere, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali in merito.

Il presente accordo, per la parte ambulatoriale, potrà essere consensualmente modificato rispetto alle tipologie/volumi di prestazioni convenzionate anche prima della scadenza in caso di ridefinizione della domanda.

In tal caso l'Azienda USL darà comunicazione scritta a mezzo raccomandata R.R. con preavviso di 30 giorni.

Art. 48: Foro competente.

Il foro competente a giudicare qualsiasi controversia è quello di Piacenza.

Art. 49: Norma fiscale.

Il presente contratto, redatto in carta libera, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/86, con onere della parte richiedente.

Le spese di bollo, relative al presente contratto, sono a carico della Struttura "Casa di Cura Piacenza".

Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piacenza li 30 OTT, 2017

Il Legale Rappresentante
della Casa di Cura
Prof. Mario Sanna

Il Direttore Generale
dell'Azienda UsL di Piacenza
Ing. Luca Baldino



Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Piacenza.

E0-CD-AA-F0-48-CE-F9-19-2B-A9-35-8D-40-DB-98-43-9D-48-2F-25

CADES 1 di 2 del 15/11/2017 15:35:38

Soggetto: MARIA GAMBERINI GMBMRA69T48H294I

Validità certificato dal 09/10/2017 01:00:00 al 09/10/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT



CADES 2 di 2 del 15/11/2017 14:51:08

Soggetto: VINCENZO NARDACCHIONE NRDVCN55R16E335W


Validità certificato dal 18/10/2017 01:00:00 al 18/10/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Commento: firma con funzioni vicariali



Copia per la pubblicazione



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento degli staff
U.O. Bilancio

Il direttore

Contabilizzazione U.O. BILANCIO da allegare all'atto avente il seguente oggetto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL DI PIACENZA E LA CASA DI CURA "PIACENZA" DI PIACENZA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE IN REGIME DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER GLI ANNI 2016-2017.

Il costo effettivo relativo al Budget di € 21.429.023,78, (IVA inclusa), relativo al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017, verrà contabilizzato come segue:

Per il periodo 01.01.2016 31.12.2016:

- per € 7.335.511,78 al conto 390.180.00010 "Degenze da Ospedali privati della RER per residenti – non alta specialità ;
- per € 2.299.000,00 al conto 390.090.000017 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – altre prestazioni";
- per € 1.025.000,00 al conto 390.090.00016 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – chirurgia ambulatoriale.

del Bilancio d'esercizio 2016, gestione sanitaria, come previsto dal regolamento regionale di contabilità economica n. 61 del 27/12/1995.

Per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017:

- per € 7.435.511,89 al conto 390.180.00010 "Degenze da Ospedali privati della RER per residenti – non alta specialità";
- per € 2.309.000,00 al conto 390.090.000017 "Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – altre prestazioni";
- per € 1.025.000,00 al conto 390.090.00016 Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti – chirurgia ambulatoriale

del Bilancio d'esercizio 2017, gestione sanitaria, come previsto dal regolamento regionale di contabilità economica n. 61 del 27/12/1995.

Bil/ac
13.11.2017

**Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Piacenza.**

12-E6-4A-F4-2A-BB-8A-57-29-1F-8D-D9-3F-CB-CC-4C-DE-86-EC-DB

CAdES 1 di 3 del 15/11/2017 15:35:38

Soggetto: MARIA GAMBERINI GMBMRA69T48H294I

Validità certificato dal 09/10/2017 01:00:00 al 09/10/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT



CAdES 2 di 3 del 15/11/2017 10:36:20

Soggetto: ANTONELLA ANTONIONI NTN>NNL71R64D611H

Validità certificato dal 05/07/2016 07:05:23 al 05/07/2018 07:04:23

Rilasciato da Actalis Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A./03358520967, IT

Commento: firma per visto e verifica contabilizzazione



CAdES 3 di 3 del 15/11/2017 14:51:08

Soggetto: VINCENZO NARDACCHIONE NRDVCN55R16E335W


Validità certificato dal 18/10/2017 01:00:00 al 18/10/2020 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Commento: firma con funzioni vicariali



Copia per gli archivi della A.U.S.L. di Piacenza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 333 DEL 16/11/2017

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. 2017/0094789 del 17/11/2017.

Trasmessa alla Conferenza dei Sindaci con nota prot. n. - del - .

Trasmessa alla Regione in data - con nota prot. n. - .

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio con n. 10058 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/11/2017.

Copia per la pubblicazione